



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

Determinazione n. 145 del 31/05/2012

Prot. 5651 /2012

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2012. (ALLEGATO 1 – D).

Cod. CIG: 429056918C

Cod. CPV: 45233221-4

ART. 1 — Oggetto del lavoro

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale su parte della rete viaria del territorio del Comune di Villaverla secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale all'atto della consegna dei singoli ordini.

Si intende compresa nell'appalto anche la fornitura di vernici, che dovranno rispettare le caratteristiche tecniche espresse al successivo art. 4.

I servizi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle più precise indicazioni che verranno fornite di volta in volta:

- Fornitura e realizzazione di segnaletica orizzontale così intesa:
 1. strisce longitudinali e trasversali;
 2. attraversamenti pedonali e ciclabili;
 3. iscrizioni e simboli;
 4. strisce di delimitazione aree di sosta;
 5. isole spartitraffico;
 6. altri segnali contemplati dal nuovo C.d.S D.lg. 30/04/92 n. 285 e smi.

I servizi contemplati nel presente capitolato dovranno essere eseguiti con rapidità ed a perfetta regola d'arte impegnando i più moderni mezzi meccanici, tecniche manuali e maestranze di provata capacità. In ogni caso dovranno essere garantiti i tempi del presente capitolato e la pronta fruibilità delle opere; le opere dovranno essere conformi agli specifici disposti del C.d.S. e del REG 495/92.

L'applicazione della vernice spartitraffico dovrà essere eseguita con attrezzature idonee (macchina traccialinee per l'applicazione della vernice e rullatura a mano per il bicomponente) e secondo le prescrizioni impartite dall'UTC. I prezzi di contratto includono l'utilizzo di tali attrezzature.

Nel periodo da luglio a settembre la ditta Appaltatrice dovrà garantire la possibilità di presenza e l'utilizzo sul territorio di almeno 1 squadra (composta da almeno 2 addetti), per l'esecuzione degli interventi di segnaletica orizzontali indicati dalla D.L..

ART. 2— Importo presunto

L'importo presunto ammonta ad €. 10.000,00 (centotrentamila/00) IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

ART. 3 — Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di anni 1 per la durata del corrente anno e termine al 31 dicembre 2012.

I servizi saranno comunque frazionati nel tempo e dovranno essere eseguiti mediante l'emissione da parte del Responsabile del Settore Tecnico di appositi ordini scritti, nei quali verranno indicate le località, il tipo di intervento ed il tempo utile per l'esecuzione di ciascuno di essi, la cui entità potrà essere anche minima.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

In genere la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

ART. 4 — Oneri a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo di un suo referente con ampio mandato, abilitato a:

- eseguire sopralluoghi e verifiche insieme al Direttore dell'esecuzione del contratto dietro semplice richiesta verbale della stessa;
- prendere decisioni operative immediate circa eventuali ordini o prescrizioni impartite dalla Direttore dell'esecuzione del contratto;
- allontanare dal luogo del servizio personale non gradito o privo dei requisiti necessari, dietro semplice richiesta verbale della Direttore dell'esecuzione del contratto;
- fermare le attività del servizio, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora siano accertate gravi inadempienze, per esempio il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, l'esecuzione delle opere e dei servizi comprende la raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.

La rimozione delle risulite e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale e secondo le procedure adottate dal Committente.

L'Appaltatore dovrà verificare l'eventuale necessità di autorizzazioni al trasporto o di ricorrere ad altra Appaltatore abilitata.

Tutte le forniture dovranno essere della migliore qualità, uguale o superiore a quella prevista dal capitolato. Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalle certificazioni ed etichettature eventualmente previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria; lo stesso dicasi per passaporti, certificati di provenienza, schede tecniche fornite dal produttore, prove sperimentali documentate e simili.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare la provenienza delle forniture con la necessaria documentazione esibendo, se richieste, bolle di accompagnamento e simili.

ART. 5 — Caratteristiche dei materiali

Vernice spartitraffico -

La vernice da usare sarà pigmentata in bianco o in giallo e dovrà essere del tipo acrilico rifrangente a perline di vetro premiscelate; il contenuto in perline di vetro, del diametro compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20, dovrà essere minimo del 25% in peso della vernice di colore bianco e minimo del 35% in peso della vernice di colore giallo.

La vernice di colore bianco dovrà avere un contenuto di biossido di titanio non inferiore al 16% in peso della vernice fornita, mentre quella gialla un contenuto in cromato di piombo non inferiore al 11%.

Il residuo non volatile dovrà essere compreso tra il 78% e 85%.

Il peso specifico, a 25° C., dovrà essere compreso tra 1,550 e 1,750 Kg./lt per ambedue i colori di vernice. La vernice spartitraffico dovrà essere composta con resine sintetiche essicanti del tipo



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

gliceroftalmico ed essere miscelata con perline di vetro in sede di vetro durante il processo di lavorazione.

La vernice dovrà essere omogenea, ben dispersa, esente da grumi, fondi e pellicole; deve essere semipronta all'uso.

Le sostanze solventi non devono essere superiori al 22% in peso della vernice spartitraffico.

E' assolutamente vietato l'uso dei prodotti previsti dall'art. 1 della legge 706/61, per ambedue i tipi di vernice. La vernice dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovrà possedere caratteristiche di buona resistenza all'usura prodotta dal traffico che dagli agenti atmosferici e dovrà presentare un'alta visibilità e rifrangenza sino alla completa consumazione.

La vernice spartitraffico, applicata con normale macchina traccialinee su normali superfici bitumate, con condizioni di temperatura dell'aria comprese tra i 15° e 40°C e umidità relativa non superiore al 70%, dovrà avere un tempo di essiccazione totale non superiore a min. 20.

La vernice startitraffico dovrà possedere un potere coprente o dare una resa media con spessore di 500 micron da 1,2 a 1,4 mq/Kg.

Colato plastico a freddo bicomponente

Questo materiale sarà usato esclusivamente per l'esecuzione di attraversamenti pedonali, linee di arresto e mezzzeria e per la riproduzione di segnali stradali circolari o triangolari opportunamente modificati in altezza per la loro visibilità a terra.

Il prodotto da utilizzare per la realizzazione della predetta segnaletica, dovrà essere costituito da un bicomponente con catalizzatore in polvere a base di resine acriliche per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti all'abrasione ed alle intemperie.

L'applicazione del prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano o con l'utilizzo di macchina operatrice idonea per la sua stesura.

Il prodotto dovrà possedere i seguenti requisiti:

- spessore di strato minimo non inferiore a 1,5 mm.;
- consumo da 3,5 a 4,5 Kg/mq. secondo la natura della superficie di applicazione;
- superficie rifrangenza e visibilità anche allo stato bagnato;
- buona resistenza alle intemperie ed al sale antigelo;
- forte resistenza all'abrasione;
- perfetta aderenza alla pavimentazione stradale.

L'essiccazione del prodotto posto in opera dovrà avvenire in un tempo minimo non superiore a 30 minuti.

Colato plastico a freddo (strutturato)

Questo materiale sarà usato esclusivamente per l'esecuzione di attraversamenti pedonali, linee di arresto e mezzzeria e per la riproduzione di segnali stradali circolari o triangolari opportunamente modificati in altezza per la loro visibilità a terra.

Il prodotto da utilizzare per la realizzazione della predetta segnaletica, dovrà essere costituito da plastica a freddo a due componenti a base di resine acriliche senza solventi per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti all'abrasione ed alle intemperie, esente da cloro, sostanze aromatiche e cromato di piombo.

L'applicazione del prodotto strutturato a gocce dovrà essere effettuata con l'utilizzo di macchina operatrice idonea per la sua stesura.

Il prodotto dovrà possedere i seguenti requisiti:

- spessore di strato minimo compreso tra 2,0 e 2,5, mm.
- consumo da 3 a 3,5 Kg/mq secondo la natura della superficie di applicazione



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

- microsferi in vetro 0,500-0,600 Kg/mq
- superficie rifrangenza e visibilità anche allo stato bagnato
- buona resistenza alle intemperie ed al sale antigelo
- forte resistenza all'abrasione
- perfetta aderenza alla pavimentazione stradale
- garanzia di perfetta efficienza per anni 3

L'essiccazione del prodotto posto in opera dovrà avvenire in un tempo minimo non superiore a 30 minuti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta Appaltatrice e presso riconosciuti Istituti di analisi, una prova allo scopo di conoscere la qualità dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista degli stessi a piè d'opera, senza che la Ditta Appaltatrice possa avanzare diritti e compensi a qualsiasi titolo.

Qualora da dette prove ed analisi, si abbia anche un solo risultato non rispondente alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, verrà effettuata una detrazione pari al 2% dell'importo totale lordo a base d'appalto.

ART. 6 - Norme tecniche e modalità di esecuzione

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue ed intermitteni, nonché tutti i simboli (freccie, scritte, zebraure, ecc.) da eseguire sulla sede stradale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti dal Responsabile del Settore Tecnico, in modo da risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilità e della regolarità del traffico, secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dal vigente C.d.S, dal REG 495/92.

La Ditta Appaltatrice si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte ed il giudizio sull'esattezza dei tracciamenti e della sua posa è riservato in modo insindacabile al Responsabile del Settore Tecnico; saranno di conseguenza ad esclusivo e completo carico e spesa della Ditta Appaltatrice medesima tutte le opere e forniture relative, necessarie per l'eliminazione di eventuali errori o sbavature ad alle bruciature, cancellazione e rifacimento della segnaletica orizzontale giudicata non correttamente eseguita.

L'applicazione della vernice spartitraffico dovrà essere eseguita con attrezzature idonee (macchina traccialinee per l'applicazione della vernice e rullatura a mano per il bicomponente) e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

La quantità di vernice e la concentrazione della miscela vernice con diluente (5%-7%), deve essere tale da garantire, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza, dello spessore costante di 500 micron con l'utilizzo della vernice spartitraffico e mm. 1,5 per il bicomponente a freddo.

Tutta la segnaletica orizzontale non conforme alle suddette prescrizioni oppure giudicata non perfettamente visibile entro la data di ultimazione lavori, ad insindacabile giudizio di ATB, dovrà essere riposata a cura e spese della Ditta Appaltatrice senza che la stessa possa pretendere indennizzo alcuno.

Nel periodo da luglio a dicembre 2012 la ditta Appaltatrice dovrà garantire la possibilità di presenza e l'utilizzo sul territorio di almeno 1 squadra (composta da almeno 2 addetti), per l'esecuzione degli interventi di segnaletica orizzontali indicati dal Responsabile del Settore Tecnico.

ART. 7 - Qualità, provenienza e provvista dei materiali



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

Per quanto concerne la qualità, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme contenute negli art. 15, 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel capo II del CST, richiamati al precedente art. 3.

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di qualità rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L'Appaltatore dovrà garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei Lavori la relativa campionatura, la certificazione dei requisiti di qualità richiesti nonché la documentazione tecnica per le necessarie verifiche.

ART. 8 — Cauzione e coperture assicurative

La Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà obbligatoriamente costituire — prima della sottoscrizione del contratto — la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Responsabile del Settore Tecnico.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la Ditta appaltatrice, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00), che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione Comunale ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di responsabilità civile verso terzi (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale per responsabilità civile verso terzi pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ART. 9 — Subappalto e cessione del contratto

E' vietata ogni forma di subappalto. Il presente contratto non può essere ceduto; il mancato rispetto del suddetto obbligo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge, dà la facoltà alla stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, con ristorno di eventuali danni.

ART. 10 — Corrispettivi

L'offerta dovrà essere presentata in conformità alle prescrizioni indicate nel bando e relativo disciplinare di gara. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto e saranno assoggettati agli aggiornamenti Istat per il secondo anno di validità.

ART. 11 — Condizioni di pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni sarà liquidato mensilmente. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla liquidazione. Eventuali interessi moratori sono prestabiliti in misura di legge. Non saranno riconosciuti gli interessi per mancato pagamento nell'ipotesi di superamento del tetto di pagamento stabilito dalla legge finanziaria (patto stabilità) e successivi in relazione all'anno di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Villaverla. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Appaltatore.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

L'Appaltatore assume a pena di nullità assoluta del contratto **l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

ART. 12 — Esclusioni del servizio

Sono escluse dal servizio tutte le prestazioni non indicate nel presente capitolato nonché gli oneri relativi ad interventi straordinari.

ART. 13 — Assicurazioni

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa come indicato dal bando e relativo disciplinare di gara.

ART. 14 — Penali

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà del Comune di Villaverla, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

rif.	INADEMPIENZA	PENALE
1	Mancata esecuzione non motivata di un intervento programmato.	€ 100,00 ad intervento
2	Immediata reperibilità: entro le 4 ore in caso di chiamate urgenti, anche nei giorni festivi, ed entro 4 giorni per chiamate ordinarie.	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo fax e/o lettera raccomandata A.R., dell'inadempimento, alla quale la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. La penale sarà comunicata formalmente alla Ditta appaltatrice e trattenuta in sede di liquidazione sui crediti dell'appaltatrice.

ART. 15 — Consegna del servizio

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei servizi.

I servizi saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto o, in caso di urgenza, anche prima, dandone atto in apposito Verbale steso in concorso con l'Appaltatore. Nel caso in cui i servizi appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità dell'intera area sulla quale dovrà svilupparsi il servizio o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna del servizio anche in più tempi successivi, con verbali parziali. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi.

Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi, decorrerà dalla data del primo verbale di consegna. Le spese relative alla consegna dei servizi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento del servizio. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito la Stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel luogo del servizio, grava interamente sull'Appaltatore.

ART. 16 — Clausole risolutive espresse

Salva ogni pretesa risarcitoria o indennitaria, nonché salva l'applicazione delle clausole penali previste nel presente Capitolato, il contratto si risolve di diritto, previa dichiarazione del Comune di Villaverla comunicata all'Impresa aggiudicataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere il servizio oggetto del contratto stesso a giudizio insindacabile della Amministrazione, qualora l'Appaltatore, diffidato, persista nell'inadempienza per quindici giorni;
- c) sospensione anche parziale, del servizio per un periodo superiore a ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- d) cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altra ditta;
- e) in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi contrattuali previdenziali e di sicurezza ed assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione;
- g) cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- h) applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti;

ART. 17 — Protocollo di legalità

L'Appaltatore è tenuto a adempiere agli obblighi contenuti nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto, e di seguito riportati:

- obbligo dell'Appaltatore all'inizio del servizio di comunicare alla stazione appaltante l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell'esecuzione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili", di cui all'Allegato 1, lettera A) del "Protocollo di legalità" nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- l'Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità sopra richiamato;
- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro Ente



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza



gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

- paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- obbligo di nominare un referente del servizio, con responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto del servizio stesso, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il luogo di svolgimento del servizio (Allegato 1, lettera C del Protocollo di legalità) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
 - 2. Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.
 - 3. La Stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche", di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
 - 4. L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. Gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
 - 5. E' vietato alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.
 - 6. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 18 — Misure di sicurezza sui posti di lavoro

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore Tecnico del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei servizi e di direzione del cantiere, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dell'esecuzione del contratto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

ART. 19 — Registrazione

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese, le imposte e le tasse di registro – IVA esclusa – inerenti e conseguenti alla gara, alla stipulazione del contratto che avverrà in forma privata e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355551-53 Fax.0445/355559
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico

ART. 20 — Controversie

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di Vicenza.

ART. 21 — Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato si rinvia al contratto di appalto, al disciplinare di gara ed alle norme di legge in vigore.

Villaverla, 04/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giuliano Cimico



